

STATUTO

**RADICI - SOCIETA'
COOPERATIVA SOCIALE
O.N.L.U.S.**

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: RONCIGLIONE VT VIA CADUTI DI
NASSIRIYA 35

Numero REA: VT - 162676

Codice fiscale: 02229990565

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 18-10-2016 - Statuto completo	2
--	---

	I soci nominati, presenti, accettano.	
	ARTICOLO 6	
	Il primo esercizio sociale si chiude il 31 (trentuno) dicem-	
	bre 2016 (duemilasedici).	
	ARTICOLO 7	
	Il Presidente del Consiglio di Amministrazione viene auto-	
	rizzato a compiere tutte le pratiche e formalità necessarie	
	per la legale costituzione della Società e viene espressa-	
	mente autorizzato ad apportare al presente atto tutte le mo-	
	difiche eventualmente richieste. L'importo approssimativo	
	globale delle spese per la costituzione della società ammon-	
	ta a circa Euro 1.400,00 (millequattrocento virgola zero	
	zero).	
	In particolare, tutti i componenti dichiarano e convengono	
	che la predetta società viene analiticamente regolata nel	
	suo funzionamento e nella sua organizzazione dalle prescri-	
	zioni contenute nel seguente complesso di patti sociali -	
	detto convenzionalmente "STATUTO" DELLA SOCIETA' COOPERATIVA	
	A MUTUALITA' PREVALENTE "RADICI - SOCIETA' COOPERATIVA SO-	
	CIALE O.N.L.U.S."	
	TITOLO I	
	DENOMINAZIONE - SEDE - OGGETTO - DURATA	
	ART. 1 = DENOMINAZIONE	
	La Cooperativa si denomina: "RADICI - SOCIETA' COOPERATIVA	
	SOCIALE O.N.L.U.S."	

	Alla società cooperativa si applicano, ai sensi dell'art.	
	2519, secondo comma, c.c., in quanto compatibili, le dispo-	
	sizioni sulla società a responsabilità limitata.	
	ART. 2 = SEDE	
	La società ha sede in Ronciglione.	
	Il trasferimento dell'indirizzo nell'ambito del territorio	
	del Comune ove è ubicata la sede, è di competenza dell'orga-	
	no amministrativo.	
	Con decisione dei soci potranno essere istituite o, even-	
	tualmente sopprese, sedi secondarie sia in Italia che al-	
	l'estero.	
	ART. 3 = SCOPO e OGGETTO	
	La società cooperativa ha scopo mutualistico, svolge la pro-	
	pria attività anche con terzi, in conformità ai requisiti ed	
	agli interessi dei soci ed ai principi della mutualità pre-	
	valente come indicati dall'art.2514 C.C..	
	Essa ha lo scopo di perseguire l'interesse generale della	
	comunità e della mutualità alla promozione umana e l'integrazione	
	sociale dei cittadini attraverso la gestione di	
	servizi socio - sanitari ed educativi (ai sensi e nel ri-	
	spetto della legge n.381 del 1991 e della legge Regionale	
	Lazio n.24 del 1996).	
	La Cooperativa ha lo scopo di perseguire l'interesse genera-	
	le della comunità alla promozione umana e all'integrazione	
	sociale dei cittadini, attraverso la gestione di servizi so-	

	cio-sanitari, assistenziali ed educativi.	
	La Cooperativa opera nell'ambito della solidarietà sociale,	
	non ha finalità di lucro e si propone, in via prioritaria ma	
	non esclusiva, di offrire, nell'interesse mutualistico dei	
	soci, servizi in campo sociale, assistenziale, educativo e	
	formativo e terapeutico volti a facilitare l'inserimento	
	nella vita attiva di persone con handicap fisico, psichico o	
	sensoriale, malati psichici, minori ed anziani, giovani in	
	condizioni di disagio sociale, minori stranieri non accompa-	
	gnati, mamme con bambini in stato di bisogno e richiedenti	
	asilo politico, e quanti altri possono essere riconosciuti	
	dalla società come persone in stato di emarginazione.	
	La Cooperativa intende realizzare i propri scopi sociali me-	
	diate il coinvolgimento delle risorse vive della comunità,	
	ed in special modo volontari, fruitori dei servizi ed enti	
	con finalità di solidarietà sociale, attuando in questo modo	
	- grazie anche all'apporto dei soci lavoratori - l'autoge-	
	stione responsabile della Cooperativa.	
	Nello svolgimento dell'attività produttiva, la Cooperativa	
	si avvale prevalentemente delle prestazioni lavorative dei	
	soci, in qualità di lavoratori retribuiti, dando occupazione	
	lavorativa agli stessi soci alle migliori condizioni econo-	
	miche, sociali e professionali. A tal fine la Cooperativa,	
	in relazione alle concrete esigenze produttive, può stipula-	
	re con i soci lavoratori contratti di lavoro in forma subor-	

	dinata, autonoma ed in qualsiasi altra forma prevista dalla	
	legge, ivi compresi i rapporti di collaborazione. La Coope-	
	rativa può svolgere la propria attività anche verso soggetti	
	terzi non soci.	
	In relazione allo scopo mutualistico, la Cooperativa ha come	
	oggetto sociale la gestione, stabile o temporanea, dei se-	
	guenti servizi in campo sociale - riabilitativo, rivolti a	
	privati, imprese ed enti pubblici quali comuni, province,	
	regioni, Asl e simili:	
	1) attività, servizi e centri di riabilitazione;	
	2) centri diurni, centri socio-educativi e residenziali, di	
	accoglienza e socializzazione;	
	3) centri diurni residenziali ed altre strutture con carat-	
	tere animativo, culturale e del tempo libero, finalizzate al	
	miglioramento della qualità della vita (anche attraverso la	
	realizzazione di prodotti o beni o servizi alimentari e non	
	alimentari);	
	4) servizi domiciliari assistenziali, animativi, educativi,	
	di sostegno fisico e psicologico e di riabilitazione, effet-	
	tuati tanto presso la famiglia, quanto presso scuole o altre	
	strutture di accoglienza, asili nido, centri diurni e centri	
	di servizio, appositamente allestiti o messi a disposizione	
	da enti pubblici o privati;	
	5) gestione di percorsi riabilitativi e formativi, rivolti	
	alle persone in stato di bisogno sopra menzionate, incentra-	

	ti sull'esercizio di pratiche individuali o di gruppo;	
	6) corsi di formazione volti alla qualificazione umana, cul-	
	turale e professionale, nonché attività di ricerca e consu-	
	lenza;	
	7) organizzazione di congressi, conferenze e manifestazioni	
	professionali;	
	8) attività di promozione e sensibilizzazione dell'impegno	
	delle istituzioni pubbliche e degli enti privati a favore	
	delle persone deboli, degli svantaggiati;	
	9) ricerca e divulgazione degli aspetti riabilitativi, psi-	
	cologici e pedagogici, legati a pratiche musicali ed infor-	
	matiche;	
	10) attività di sensibilizzazione e animazione della comu-	
	nità sociale entro cui si opera, al fine di renderla più	
	consapevole e disponibile all'attenzione e all'accoglienza	
	delle persone in stato di bisogno;	
	11) produzione e vendita di pubblicazioni scientifiche e di-	
	vulgative anche periodiche, di strumenti multimediali e di-	
	dattici; ad eccezione della stampa quotidiana;	
	12) realizzazione di programmi di riabilitazione, di pro-	
	grammi specifici per la diffusione in audio e video.	
	La Cooperativa, per la realizzazione di quanto previsto nel	
	presente articolo, potrà altresì:	
	- svolgere qualsiasi altra attività finalizzata al persegui-	
	mento dello scopo sociale, nonchè compiere tutti gli atti e	

	concludere tutte le operazioni contrattuali di natura immo-	
	biliare e mobiliare, necessarie ed utili alla realizzazione	
	degli scopi sociali o, comunque, sia direttamente che indi-	
	rettamente, attinenti ai medesimi.	
	Per lo svolgimento di tutte le attività sopra indicate la	
	Cooperativa può:	
	- stipulare contratti, convenzioni, assumere servizi in ap-	
	palto, in sostituzione o in forma complementare rispetto a-	
	gli enti locali;	
	- usufruire di tutti i contributi ed agevolazioni messi a	
	disposizione da: Stato, Regioni, Province, Comuni, nonché	
	privati, e dalla comunità europea;	
	- integrare e coordinare, in modo permanente o per motivi e	
	necessità contingenti, la propria attività con quella di al-	
	tri enti cooperativi, aderendo a strutture consortili, a or-	
	ganizzazioni di associazionismo cooperativo, associazioni	
	temporanee di imprese previste dalla legge e a qualsiasi al-	
	tro tipo di aggregazione che la legge preveda.	
	Per il perseguimento dei propri fini, la cooperativa potrà	
	avvalersi della collaborazione anche di personale qualifica-	
	to non aderente alla cooperativa stessa.	
	La cooperativa potrà porre allo studio e realizzare, con	
	proprie iniziative, opportunità dirette al reinserimento	
	delle persone di cui ai commi precedenti e corsi di qualifi-	
	cazione o riqualificazione professionale per gli operatori	

	nelle linee degli interventi regionali.	
	Per le iniziative di cui ai precedenti commi la cooperativa	
	si potrà avvalere di consulenze o collaborazioni di enti o-	
	peranti nell'ambito delle finalità istitutive, dandone l'af-	
	fidamento con appositi atti di convocazione.	
	ART. 4 = DURATA	
	La società ha durata fino al 31 (trentuno) dicembre 2080	
	(duemilaottanta).	
	Essa potrà essere prorogata o sciolta anticipatamente con	
	decisione dei soci.	
	TITOLO II	
	SOCI	
	ART. 5 = PARITA' DI TRATTAMENTO	
	Nei rapporti mutualistici deve essere rispettato il princi-	
	pio della parità di trattamento.	
	ART. 6 = NUMERO E REQUISITI DEI SOCI	
	Il numero dei soci è illimitato, ma non inferiore al minimo	
	stabilito dalla legge.	
	Possono essere soci tutti coloro che sono in possesso delle	
	seguenti caratteristiche: laureati o laureandi o diplomandi	
	o diplomati ovvero soggetti comunque in possesso di titoli	
	legislativamente parificati nelle materie richieste come	
	competenza specifica per poter svolgere mansioni all'interno	
	della Cooperativa, - a titolo esemplificativo e non esausti-	
	vo, pertanto in materie quali: medicina, psicologia, scienze	

	della formazione, scienze dell'educazione e scienze sociali.	
	Inoltre i futuri soci devono essere disponibili a recepire	
	come propria la missione della Cooperativa, debbono rispet-	
	tare ed onorare gli impegni presi relativi ai singoli pro-	
	getti ed al progetto generale della Cooperativa. Gli stessi	
	nuovi soci debbono essere disponibili ad approfondire un'a-	
	rea d'interesse all'interno della Cooperativa e devono impe-	
	gnarsi per implementarla.	
	Possono essere soci anche associazioni ed Enti sia pubblici	
	che privati che perseguano le stesse finalità istitutive	
	della Cooperativa.	
	Possono inoltre essere ammessi soci sovventori e soci volon-	
	tari alle condizioni previste dalle leggi 8 novembre 1991,	
	n.381, e 31 gennaio 1992, n.59.	
	In nessun caso possono essere soci coloro che esercitano in	
	proprio attività o imprese identiche o affini a quelle eser-	
	citate dalla Cooperativa o vi abbiano interessenza diretta o	
	siano in concorrenza con quest'ultima.	
	Per il raggiungimento dei fini sociali, la cooperativa si	
	avvale prevalentemente, nello svolgimento della sua atti-	
	vità, delle prestazioni lavorative dei soci.	
	Essa, però, potrà avvalersi anche dell'opera di personale	
	regolarmente assunto alle proprie dipendenze oppure di col-	
	laborazioni prestate da terzi, fatta salva in ogni caso la	
	prevalenza dell'attività prestata dai soci. I soci dunque	

	instaurano con la Cooperativa un ulteriore rapporto di lavoro,	
	in forma subordinata, nelle diverse tipologie previste	
	dalla legge, parasubordinata o autonoma, ovvero in qualsiasi	
	altra forma consentita dalla legislazione italiana.	
	Sono soci lavoratori coloro che:	
	- concorrono alla gestione dell'impresa partecipando alla	
	formazione degli organi sociali e alla definizione della	
	struttura di direzione e conduzione dell'impresa;	
	- partecipano alla elaborazione dei programmi di sviluppo e	
	alle decisioni concernenti le scelte strategiche, nonché alla	
	realizzazione dei processi produttivi dell'azienda;	
	- contribuiscono alla formazione del capitale sociale e partecipano	
	al rischio d'impresa, ai risultati economici ed alle decisioni sulla loro	
	destinazione;	
	- mettono a disposizione le proprie capacità professionali	
	anche in relazione al tipo e allo stato dell'attività svolta, nonché alla	
	quantità delle prestazioni di lavoro disponibili per la cooperativa stessa.	
	Ai sensi dell'art. 14, legge 31 gennaio 1992, n. 59, comma	
	secondo, è consentita l'assunzione della qualità di soci da	
	parte di elementi tecnici ed amministrativi nel numero	
	strettamente necessario alle esigenze della società.	
	In ragione dell'interesse alla loro formazione o inserimento	
	nell'impresa, i nuovi soci potranno essere ammessi in una	
	speciale categoria di soci cooperatori detta "soci in prova".	

	L'appartenenza del socio a detta categoria comporta i se-	
	guenti diritti ed obblighi: partecipare agli scopi ed alle	
	attività della Cooperativa prestando il proprio lavoro, sen-	
	za però essere ammesso al diritto di voto.	
	Il numero dei suddetti soci non può in ogni caso essere su-	
	periore ad un terzo del numero complessivo dei soci coopera-	
	tori. Trascorsi due anni dalla iscrizione il socio della ca-	
	tegoria di cui sopra è ammesso a godere i diritti che spet-	
	tano agli altri soci cooperatori.	
	ART.7 = AMMISSIONE DI NUOVI SOCI	
	Chi desidera diventare socio deve presentare domanda al Con-	
	siglio di Amministrazione specificando:	
	a) cognome, nome, data e luogo di nascita, residenza, citta-	
	dinanza, codice fiscale;	
	b) la qualifica professionale posseduta e l'attività lavora-	
	tiva svolta;	
	c) il numero delle quote sociali che si propone di sotto-	
	scrivere (almeno una).	
	L'importo della quota sociale è determinato dal Consiglio di	
	amministrazione per ciascun esercizio sociale, tenuto conto	
	delle risultanze dell'ultimo bilancio approvato. Il valore	
	nominale di ciascuna quota non può comunque essere inferiore	
	ad Euro 200,00 (duecento virgola zero zero) e l'ammontare	
	totale delle quote per ciascun socio non può essere superio-	
	re ai limiti previsti dalla legge;	

	d) la dichiarazione di attenersi al presente Statuto, alle	
	deliberazioni legalmente adottate dagli Organi sociali della	
	Cooperativa ed agli eventuali regolamenti interni;	
	e) ogni altra notizia richiesta dal Consiglio di amministra-	
	zione.	
	Il Consiglio di amministrazione accertata la esistenza dei	
	requisiti e l'assenza delle cause di incompatibilità di cui	
	al precedente articolo 6, delibera sulla domanda.	
	La delibera di ammissione deve essere annotata nel libro so-	
	ci a cura degli amministratori.	
	L'organo amministrativo comunica all'interessato la propria	
	delibera entro sessanta giorni dal ricevimento della stessa.	
	Lo svolgimento di eventuali prove tecnico-attitudinali deve	
	essere fissato dall'organo amministrativo con le modalità	
	necessarie affinché sia rispettato il suddetto termine.	
	In caso di ammissione, la delibera è tempestivamente annota-	
	ta nel libro dei soci dall'organo amministrativo.	
	La deliberazione deve essere motivata con riferimento allo	
	scopo mutualistico, all'attività economica svolta, ai requi-	
	siti ed agli interessi dell'aspirante socio e, in caso di	
	diniego, è comunicata integralmente all'interessato nel ri-	
	spetto del suddetto termine. In tal caso, chi l'ha proposta	
	può, entro sessanta giorni dalla comunicazione del diniego,	
	chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea.	
	Il socio dovrà, una volta ammesso nella compagine societa-	

	ria, prestare la propria attività lavorativa in base alle	
	leggi vigenti ed al regolamento. Per il conseguimento delle	
	finalità sociali, dovrà mettere a disposizione le proprie	
	capacità professionali e il proprio lavoro in relazione al	
	tipo e allo stato dell'attività svolta, nonchè alla quantità	
	delle prestazioni di lavoro disponibile per la cooperativa	
	stessa, come previsto nell'ulteriore rapporto instaurato e	
	ferme restando le esigenze della cooperativa.	
	Il nuovo socio è tenuto ai versamenti di cui all'art. 2528,	
	c.c.	
	ART.8 = SOPRAPREZZO	
	Il nuovo socio ammesso deve versare, oltre l'importo della	
	quota sociale sottoscritta ai sensi dell'art.3 della legge	
	n.ro 59/1992, una somma da determinarsi dagli amministratori	
	per ciascun esercizio sociale, tenuto conto delle riserve	
	risultanti dall'ultimo bilancio approvato.	
	ART. 9 = DIRITTO DI RECESSO	
	Il socio può esercitare il recesso nei casi in cui tale di-	
	ritto è previsto dalla legge ovvero, quando, per sua libera	
	determinazione, non intende proseguire il rapporto sociale.	
	Nei casi di recesso previsti dalla legge, l'organo ammini-	
	strativo è obbligato a comunicare al socio, mediante avviso	
	a mezzo raccomandata a.r. da spedirsi al domicilio risultan-	
	te dal libro soci o, ove non risulti, alla residenza anagra-	
	fica, il fatto che può legittimare il recesso entro sette	

	giorni dalla data in cui ne è venuto a conoscenza. Il diritto	
	di recesso è esercitato entro il termine di quindici	
	giorni dal ricevimento della predetta comunicazione. Decorso	
	tale termine, il socio decade dal diritto di recesso. E'	
	fatta salva la facoltà per il socio di esercitare il diritto	
	di recesso anche prima di ricevere la comunicazione del fatto	
	che lo legittima.	
	Per quanto non previsto nel presente articolo, l'esercizio	
	del diritto ed i suoi effetti per il rapporto sociale e per	
	i rapporti mutualistici, anche in caso di recesso per libera	
	determinazione del socio, sono regolati dalla legge.	
	ART. 10 = ESCLUSIONE E MORTE DEL SOCIO	
	Il socio può essere escluso nei casi previsti dalla legge.	
	Oltre che nei casi previsti dalla legge, può essere escluso	
	con delibera dell'Organo Amministrativo il socio:	
	- che non osservi le disposizioni dell'atto costitutivo, le	
	deliberazioni dell'assemblea o del Consiglio di Amministrazione;	
	- che non adempia puntualmente agli impegni assunti a qualunque	
	titolo verso la cooperativa;	
	- che in qualunque modo danneggi gravemente o tenti di danneggiare	
	moralmente o materialmente la cooperativa o fomenti	
	dissidi o disordini tra i soci;	
	- che prenda parte ad imprese che svolgono attività concorrenziali	
	con quella della cooperativa;	

	- che volontariamente abbia rassegnato le proprie dimissioni dal rapporto ulteriore di lavoro subordinato o abbia dichiarato la loro volontà di interrompere qualsiasi altro rapporto di lavoro;	
	- che abbia subito un provvedimento di licenziamento per giustificato motivo oggettivo nell'ambito delle fattispecie disciplinate da norme di legge ai fini dell'erogazione di strumenti pubblici a sostegno del reddito dei lavoratori;	
	- che nell'esecuzione del rapporto di lavoro subordinato subisca un provvedimento di licenziamento per motivi disciplinari, per giusta causa o giustificato motivo soggettivo, il cui ulteriore rapporto di lavoro non subordinato sia stato risolto dalla cooperativa per inadempimento;	
	- che venga a trovarsi in una delle situazioni di incompatibilità previste dagli articoli 6 e 7, senza la prevista autorizzazione del Consiglio di amministrazione.	
	- Che svolge attività in contrasto o concorrente con quella della società;	
	- Che non osserva le disposizioni contenute nello statuto e nei regolamenti interni e le deliberazioni adottate dagli organi sociali.	
	Salvo diversa e motivata decisione del consiglio di amministrazione , alla deliberazione di recesso, di decadenza o di esclusione del socio lavoratore consegue la risoluzione dell'ulteriore rapporto di lavoro instaurato.	

	In caso di morte del socio, gli eredi, se provvisti dei re-	
	quisiti per l'ammissione alla società, hanno facoltà di su-	
	bentrare nella partecipazione del socio deceduto.	
	Le quote sociali non possono essere cedute senza l'autoriz-	
	zazione del Consiglio di amministrazione.	
	In caso di morte del socio, gli eredi o legatari che suben-	
	treranno al de cuius si sostituiscono a lui in tutti i di-	
	ritti ed in tutti i doveri verso la Cooperativa e verso gli	
	altri soci. Tuttavia, nel caso di legato o di eredità indi-	
	visa, gli eredi o i legatari dovranno nominare uno di loro	
	che li rappresenti nella Cooperativa; in caso contrario a-	
	vranno solo diritto al rimborso del valore delle quote di	
	cui il defunto era titolare con conseguente recesso dalla	
	Cooperativa.	
	Il socio receduto o escluso ha diritto, previa deduzione di	
	ogni debito di qualsiasi natura verso la Cooperativa, al	
	rimborso del valore delle quote interamente liberate di cui	
	è titolare, senza però che possa accampare alcun diritto di	
	partecipazione sul fondo riserva.	
	Se la Cooperativa avesse subito perdite, il rimborso avrà	
	luogo previa deduzione proporzionale delle perdite a carico	
	del socio recedente o escluso.	
	Non verranno invece rimborsati ai soci gli eventuali sovrapp-	
	prezzi versati al momento della sua ammissione.	
	ART. 11 = LIQUIDAZIONE DELLA QUOTA	

	In ogni caso di scioglimento del rapporto sociale limitata-	
	mente ad un socio, la cooperativa provvederà alla liquida-	
	zione della quota ai sensi dell'art. 2535, c.c.	
	E' esclusa, in ogni caso, la ripartizione di utili in misura	
	superiore a quanto previsto dal seguente art.15 e di riserve.	
	ART.12 = TRATTAMENTO ECONOMICO DEI SOCI	
	Il trattamento economico dei soci portatori di handicap, per	
	la rispettiva attività lavorativa verrà disciplinato da un	
	apposito regolamento interno che il Consiglio di Amministra-	
	zione dovrà elaborare e sottoporre all'approvazione dell'as-	
	semblea dei soci;	
	il trattamento economico dei soci lavoratori, sarà regola-	
	mentato in base alle normative vigenti in materia e/o dal	
	regolamento interno;	
	In considerazione della peculiare posizione giuridica del	
	socio lavoratore, titolare di un ulteriore rapporto di lavo-	
	ro, la prestazione di lavoro del socio stesso e il relativo	
	trattamento economico e normativo sono disciplinati da appo-	
	sito regolamento, redatto dal Consiglio di amministrazione	
	ed approvato dall'assemblea ordinaria dei soci;	
	Il regolamento interno può definire i parametri di carattere	
	economico, produttivo e finanziario, in presenza dei quali	
	l'assemblea può dichiarare lo stato di crisi aziendale e	
	stabilire le misure da adottare per farvi fronte;	
	Il regolamento interno può definire le misure da adottare in	

	caso di approvazione di un piano di avviamento nel rispetto	
	delle condizioni e delle modalità richiamate dalle leggi.	
	TITOLO III	
	CAPITALE SOCIALE - RISERVE E FONDI - PATRIMONIO	
	ART. 13 = CAPITALE, RISERVE E FONDI	
	Il capitale sociale è variabile ed è ripartito in quote cia-	
	scuna del valore non inferiore a Euro 200,00 (duecento vir-	
	gola zero zero) e non superiore al limite massimo consentito	
	dalle leggi vigenti in materia.	
	Nessun socio può avere una quota superiore ai limiti massimi	
	fissati dalla legge.	
	Tali limiti possono essere superati in caso di ripartizione	
	dei ristorni a ciascun socio, mediante aumento proporzionale	
	delle rispettive quote.	
	Ai sensi dell'art. 7, legge 31 gennaio 1992, n. 59, la so-	
	cietà può destinare una quota degli utili di esercizio ad	
	aumento gratuito del capitale sociale sottoscritto e versato	
	mediante rivalutazione della quota.	
	In tal caso potranno essere superati gli importi massimi	
	fissati dall'art. 3 della citata legge, ma nei limiti stabi-	
	liti dall'art. 7 della stessa legge.	
	In ogni caso è vietata la ripartizione delle riserve tra i	
	soci cooperatori finchè dura la società.	
	Il patrimonio della Cooperativa è costituito:	
	a) dal capitale sociale, che è variabile ed è formato da un	

	numero illimitato di quote, ciascuna attualmente del valore	
	nominale di Euro 500,00 (cinquecento virgola zero zero), ed	
	in seguito di un valore non inferiore ad Euro 200,00 (due-	
	cento virgola zero zero);	
	b) dalla riserva ordinaria nella misura legale;	
	c) da eventuali riserve straordinarie;	
	d) da ogni altro fondo o accantonamento costituito a coper-	
	tura di particolari rischi o in previsione di oneri futuri.	
	TITOLO IV	
	ESERCIZIO SOCIALE - BILANCIO - RISTORNI	
	ART. 14 = ESERCIZIO SOCIALE	
	L'esercizio sociale ha durata dal 1° gennaio al 31 dicembre	
	di ogni anno.	
	ART. 15 = BILANCIO	
	Alla fine di ogni esercizio sociale l'organo amministrativo	
	redige il bilancio, osservati gli artt. 2513, 2545 e 2545	
	sexies, c.c.	
	Il bilancio è presentato ai soci entro centoventi giorni	
	dalla chiusura dell'esercizio sociale, salva la possibilità	
	di un maggior termine nei limiti ed alle condizioni previsti	
	dall'art. 2364, secondo comma, c.c.	
	ART. 16 = RIPARTIZIONE DEGLI UTILI E CONTRIBUZIONE AI FONDI	
	MUTUALISTICI	
	Qualunque sia l'ammontare del fondo di riserva legale, deve	
	essere a questa destinata almeno il trenta per cento degli	

	utili netti annuali.	
	Una quota degli utili netti annuali (3% (tre per cento)) de-	
	ve essere corrisposta ai fondi mutualistici per la promozio-	
	ne e lo sviluppo della cooperazione, nella misura e con le	
	modalità previste dalla legge.	
	E' vietata la distribuzione di utili in misura superiore al-	
	l'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato	
	di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente	
	versato.	
	E' altresì vietato remunerare gli strumenti finanziari of-	
	ferti in sottoscrizione ai soci cooperatori in misura supe-	
	riore a due punti rispetto al limite massimo previsto per i	
	dividendi.	
	La quota di utili che non è impiegata ai sensi dei commi	
	precedenti e che non è utilizzata per la rivalutazione delle	
	quote, ai sensi del precedente art.12, è assegnata alle ri-	
	serve indivisibili, oppure l'assemblea può sempre deliberare	
	che venga aumentata la quota destinata ai fini mutualistici	
	detratta la quota di riserva legale.	
	ART. 17 = RISTORNI	
	L'assemblea su proposta dell'organo amministrativo potrà de-	
	liberare la ripartizione di ristorni in proporzione alla	
	quantità e qualità degli scambi mutualistici: in sede di ap-	
	provazione del bilancio l'assemblea può decidere di erogare	
	un ristorno non superiore al 30% (trenta per cento) dei	

	trattamenti retributivi complessivi.	
	L'assemblea può anche deliberare che la ripartizione abbia	
	luogo mediante aumento proporzionale delle quote dei soci.	
	Il ristorno è determinato destinando a tal fine una quota,	
	proporzionale al risultato economico dell'attività svolta	
	con i soci, dell'utile che residua dopo l'accantonamento	
	della riserva legale e della somma da corrispondere ai fondi	
	mutualistici per la promozione e lo sviluppo della coopera-	
	zione.	
	Qualora vi siano diverse gestioni mutualistiche, la quanti-	
	ficazione dei ristorni avrà luogo separatamente.	
	TITOLO V	
	DECISIONI DEI SOCI - ASSEMBLEA	
	ART. 18 A = DECISIONI DEI SOCI	
	Fatti salvi i casi nei quali la legge prescrive che sia a-	
	dottata una deliberazione assembleare, i soci decidono sulle	
	materie riservate alla loro competenza dalla legge o dal	
	presente statuto o, comunque, sottoposti alla loro approva-	
	zione da uno o più amministratori o da tanti soci che rap-	
	presentino almeno un terzo dei soci, mediante consultazione	
	scritta, con il voto favorevole di una maggioranza che rap-	
	presenti almeno la metà più uno dei voti spettanti ai soci	
	che ne hanno diritto, se la legge o il presente statuto non	
	richiedono in relazione al suo oggetto una maggioranza più	
	elevata, ovvero mediante consenso espresso per iscritto dal-	

	la maggioranza come sopra determinata, purchè dai documenti	
	da essi sottoscritti risultino con chiarezza il consenso al-	
	la decisione, l'oggetto e la motivazione e sia assicurato il	
	diritto di partecipare alla formazione della volontà sociale	
	con un'adequata informazione.	
	Quando la decisione è adottata mediante consultazione scrit-	
	ta o consenso espresso per iscritto, il collegio sindacale,	
	se nominato, viene informato dell'inizio del procedimento ed	
	ha sempre facoltà di esprimere le proprie osservazioni. A	
	tal fine prende visione di tutti gli atti presso la sede so-	
	ciale.	
	Parimenti, quando la decisione è formata mediante i procedi-	
	menti indicati nel precedente comma, l'organo amministrativo	
	trascrive la decisione nel libro relativo, indicando la data	
	in cui essa si è formata, l'identità dei soci favorevoli, a-	
	stenuti e dissenzienti e le eventuali dichiarazioni dei soci	
	e facendo in ogni caso risultare la motivazione dell'asten-	
	sione o del dissenso.	
	Tutti i documenti del procedimento per la formazione della	
	decisione mediante consultazione scritta o consenso per i-	
	scritto sono conservati agli atti della società.	
	ART.18 B = ASSEMBLEA	
	L'assemblea dei soci è ordinaria e straordinaria in relazio-	
	ne alla materia che forma oggetto delle sue deliberazioni.	
	L'assemblea regolarmente costituita rappresenta l'universa-	

	lità dei soci e le sue deliberazioni, assunte in conformità	
	allo statuto e alle leggi in vigore, sono vincolanti per	
	tutti i soci, anche se assenti o dissenzienti.	
	In via indicativa, è di competenza dell'assemblea ordinaria:	
	- l'approvazione del bilancio;	
	- l'elezione degli amministratori, dei sindaci e del presi-	
	dente del Collegio Sindacale;	
	- la determinazione del rimborso spese per il Consiglio di	
	Amministrazione e del Collegio Sindacale;	
	- la deliberazione sugli altri oggetti attinenti la gestione	
	sociale che il Consiglio di Amministrazione decide di sotto-	
	porre al suo esame;	
	- l'approvazione dei regolamenti interni in generale, ed in	
	particolare quelli riguardanti il trattamento economico dei	
	soci.	
	L'assemblea che approva il bilancio può deliberare in favore	
	dei soci lavoratori trattamenti economici ulteriori a titolo	
	di ristoro, mediante integrazione dei loro trattamenti re-	
	tributivi complessivi ovvero mediante aumento gratuito delle	
	rispettive quote di capitale sociale sottoscritto e versato,	
	ovvero anche mediante distribuzione gratuita dei titoli di	
	cui all'articolo 5 della legge 31 Gennaio 1992 n.59. Inoltre	
	l'assemblea può:	
	Deliberare l'eventuale erogazione di trattamenti economici	
	ulteriori ai sensi dell'art.3 comma 2, della legge 3 aprile	

	2001 n.142.	
	Deliberare alle condizioni e secondo i criteri fissati dalla	
	legge 142/2001 un piano di avviamento allo scopo di promuo-	
	vere l'attività imprenditoriale della cooperativa.	
	Deliberare, all'occorrenza, un piano di crisi aziendale, con	
	le relative forme di apporto, anche economico, da parte dei	
	soci lavoratori ai fini della soluzione della crisi, nonché,	
	in presenza delle condizioni previste dalla legge, il pro-	
	gramma di mobilità.	
	L'assemblea potrà anche deliberare sull'eventuale responsa-	
	bilità sussidiaria degli amministratori o dei sindaci.	
	L'assemblea straordinaria delibera sulle seguenti materie:	
	a) modificazioni dello statuto;	
	b) scioglimento anticipato della società;	
	c) nomina sostituzione poteri dei liquidatori.	
	ART. 19 = PROCEDIMENTO PER L'ADOZIONE DELLE DECISIONI ME-	
	DIANTE CONSULTAZIONE SCRITTA	
	Il procedimento di consultazione scritta inizia con la reda-	
	zione per iscritto da parte dell'organo amministrativo o di	
	ciascun socio del progetto di decisione depositato presso la	
	sede sociale e trasmesso a tutti i soci a mezzo raccomandata	
	a.r. o con altro mezzo idoneo a fornire prova scritta del-	
	l'avvenuta comunicazione.	
	Ciascun socio esprime la propria volontà per iscritto, for-	
	mulando sullo stesso argomento anche un diverso progetto di	

	decisione. Quest'ultima facoltà spetta pure all'organo ammi-	
	nistrativo. L'assenso, il dissenso, l'astensione ovvero il	
	diverso progetto sono depositati e trasmessi come sopra nel	
	termine, comunque non inferiore a quindici giorni dal rice-	
	vimento, fissato nella comunicazione. Il socio che si astie-	
	ne o dissente ha facoltà di specificarne contestualmente la	
	motivazione per iscritto.	
	Trascorso tale termine senza che il socio abbia depositato e	
	trasmesso alcuna comunicazione, si intende che egli abbia e-	
	spresso dissenso.	
	L'organo amministrativo provvede alla trasmissione dei sud-	
	detti documenti agli effetti di quanto previsto nei prece-	
	denti commi, qualora un socio lo richieda, contestualmente	
	al deposito presso la sede sociale.	
	La decisione, assicurando la costante consultazione di tutti	
	i soci con le modalità di cui sopra, si forma quando viene	
	approvata con la maggioranza di cui al precedente articolo	
	la proposta iniziale od altra che sia stata successivamente	
	formulata nel corso della procedura.	
	L'organo amministrativo ha sempre facoltà di esprimere le	
	proprie osservazioni in merito alle proposte in esame.	
	ART. 20 = PROCEDIMENTO PER L'ADOZIONE DELLE DECISIONI ME-	
	DIANTE CONSENSO SCRITTO DEI SOCI	
	La decisione dei soci si forma mediante consenso espresso	
	per iscritto quando il documento è sottoscritto da tanti so-	

	ci che rappresentino la maggioranza di cui al precedente	
	art.18.	
	Il documento da sottoscrivere, redatto ad iniziativa di uno	
	dei soci o dell'organo amministrativo è depositato presso la	
	sede sociale od altrove, purchè nel territorio del comune o-	
	ve ha sede la società, con avviso a tutti i soci a mezzo	
	raccomandata a. r., od altro mezzo idoneo a fornire prova	
	scritta dell'avvenuta comunicazione, affinché ne prendano	
	visione e lo sottoscrivano nel luogo dell'avvenuto deposito	
	nei giorni e nelle ore specificati nello stesso avviso.	
	Ciascun socio ha facoltà di far constare per iscritto l'a-	
	stensione o il dissenso, indicandone la motivazione. In man-	
	canza, il socio che non sottoscrive è computato tra coloro	
	che hanno negato il consenso.	
	ART. 21 = FORMALITA' PER LA CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA	
	L'assemblea è convocata anche fuori della sede sociale,	
	purchè nel territorio dello Stato o nel territorio di altro	
	Stato membro dell'Unione Europea, a cura dell'organo ammini-	
	strativo a mezzo avviso inviato con lettera raccomandata	
	a.r. spedita ovvero con raccomandata a mano consegnata a	
	ciascun socio nel domicilio risultante dal libro dei soci o,	
	in mancanza, nel luogo di residenza anagrafica, almeno otto	
	giorni prima di quello fissato per l'adunanza o a mezzo fax	
	inviato almeno cinque giorni prima al numero telefonico ri-	
	sultante dal libro dei soci, se comunicato, o a mezzo posta	

	elettronica almeno nove giorni prima all'indirizzo risultan-	
	te dal suddetto libro, se comunicato.	
	Nell'avviso suddetto potrà essere indicata la data dell'e-	
	ventuale seconda convocazione che potrà essere tenuta anche	
	nel giorno successivo a quello fissato per la prima.	
	Gli avvisi di ricevimento, i rapporti della trasmissione via	
	fax e il messaggio di conferma del ricevimento per posta e-	
	lettronica, trasmesso dal socio con lo stesso mezzo, sono	
	conservati agli atti della società. Per la spedizione a mez-	
	zo posta elettronica in caso di mancato invio del messaggio	
	di conferma del ricevimento dell'avviso a mezzo posta elet-	
	tronica, entro le successive ventiquattro ore, esso viene	
	inviato con altra modalità tra quelle indicate nel preceden-	
	te comma nel rispetto del termine ivi fissato per ciascuna	
	di esse.	
	Qualora sia previsto l'intervento in assemblea con mezzi di	
	comunicazione dislocati in luoghi diversi, l'avviso di con-	
	vocazione dovrà indicare i luoghi collegati con sistemi au-	
	diovisivi, a cura della società, nei quali i partecipanti	
	potranno recarsi.	
	In mancanza di regolare convocazione è regolarmente costi-	
	tuita quando vi partecipano tutti i soci e tutti gli ammini-	
	stratori e i tutti sindaci, se nominati, sono presenti o in-	
	formati della riunione e nessuno si oppone alla trattazione	
	dell'argomento.	

	ART. 22 = RAPPRESENTANZA ED INTERVENTO IN ASSEMBLEA	
	Il socio può farsi rappresentare in assemblea solo da un al-	
	tro socio. La delega non può essere conferita agli ammini-	
	stratori, né ai sindaci, se nominati, né ai dipendenti della	
	società cooperativa. Ogni socio può rappresentare non più di	
	due soci.	
	E' consentito l'intervento in assemblea con mezzi di comuni-	
	cazione dislocati in più luoghi, attraverso collegamenti in	
	audio o videoconferenza, a condizione che sia rispettato il	
	metodo collegiale. In tal caso l'assemblea si reputa svolta	
	nel luogo ove sono presenti il presidente ed il verbalizzan-	
	te e devono essere adottate le misure necessarie affinché:	
	a) il presidente dell'assemblea, anche a mezzo del proprio	
	ufficio di presidenza, accerti l'identità e la legittimazio-	
	ne di tutti gli intervenuti, ovunque essi si trovino, regoli	
	lo svolgimento dell'adunanza, possa constatare e proclamare	
	i risultati della votazione;	
	b) il verbalizzante percepisca adeguatamente i fatti da ver-	
	balizzare;	
	c) tutti gli intervenuti possano partecipare alla discussio-	
	ne e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine	
	del giorno.	
	ART. 23 = PRESIDENZA DELL'ASSEMBLEA	
	L'assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Am-	
	ministrazione ed in sua assenza dal Vice - Presidente qualo-	

	ra sia stato nominato o da altro socio designato dagli in-	
	tervenuti.	
	Il Presidente dell'assemblea nomina il segretario sceglien-	
	dolo anche fra i non soci. Il segretario provvederà alla re-	
	dazione del verbale da trascriversi nell'apposito registro.	
	La nomina del segretario non ha luogo quando il verbale è	
	redatto da un Notaio.	
	Anche il verbale redatto da Notaio deve essere trascritto	
	nel libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'assem-	
	blea.	
	ART. 24 = QUORUM ASSEMBLEARI	
	L'assemblea tanto ordinaria che straordinaria è valida qua-	
	lunque sia l'oggetto da trattare:	
	- in prima convocazione quando sono presenti tanti soci che	
	rappresentino la maggioranza dei voti spettanti a tutti i	
	soci;	
	- in seconda convocazione qualunque sia il numero dei soci	
	presenti o rappresentati all'adunanza purchè non inferiore	
	ad 1/3 dei soci aventi diritto al voto.	
	Quando si tratta di deliberare sullo scioglimento anticipa-	
	to, sul cambiamento dell'oggetto, sulla trasformazione e	
	sulla fusione della Cooperativa, oppure sul trasferimento	
	della sede sociale in altro Comune del territorio dello Sta-	
	to, tanto in prima quanto in seconda convocazione, le deli-	
	berazioni devono essere prese col voto favorevole di almeno	

	due terzi dei voti di tutti i soci.	
	In questi casi i soci dissenzianti o assenti hanno diritto a	
	recedere dalla Cooperativa.	
	La dichiarazione di recesso, in tal caso, deve essere comu-	
	nicata al Consiglio di Amministrazione con raccomandata dai	
	soci intervenuti all'assemblea non oltre tre giorni dalla	
	chiusura di questa e dai soci non intervenuti non oltre	
	quindici giorni dalla data della pubblicazione della delibe-	
	razione nell'albo sociale.	
	ART. 25 = MODALITA' DI VOTAZIONE	
	Hanno diritto al voto nelle assemblee i soci che risultino	
	iscritti nel libro dei soci da almeno tre mesi e che non	
	siano in mora nei versamenti della quota sottoscritta o di	
	eventuali quote legittimamente stabilite dagli organi compe-	
	tenti.	
	Ogni socio, ha un solo voto, qualunque sia l'ammontare della	
	quota posseduta e sottoscritta.	
	Il voto può essere espresso anche per corrispondenza ovvero	
	mediante altri mezzi di telecomunicazione, nei termini e con	
	le modalità di cui all'art. 2538, sesto comma, c.c.	
	Alle assemblee può presenziare, senza diritto di voto, un	
	rappresentante delle organizzazioni di rappresentanza e tu-	
	tela alle quali la cooperativa aderisce.	
	TITOLO VI	
	ORGANO AMMINISTRATIVO	

	ART. 26 = ORGANO AMMINISTRATIVO	
	La società è amministrata da un consiglio di amministrazione	
	composto da tre a cinque membri eletti fra i soci aventi di-	
	ritto al voto, che durano in carica per tre anni, e sono di-	
	spensati dal prestare cauzione.	
	Gli amministratori non hanno diritto a retribuzione, salvo	
	che non lo deliberi l'assemblea, la quale può anche stabili-	
	re che ad essi vengano concesse medaglie di presenza.	
	I consiglieri eleggono tra loro un presidente ed eventual-	
	mente un vice presidente.	
	ART. 27 = CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE	
	Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente o	
	da chi lo sostituisce, tutte le volte che egli lo riterrà u-	
	tile, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno un terzo	
	dei consiglieri o dal Collegio sindacale.	
	La convocazione è fatta a mezzo di lettera da spedirsi non	
	meno di tre giorni prima dell'adunanza e, nei casi di urgen-	
	za a mezzo di telegramma ventiquattro ore prima dell'adunan-	
	za stessa. E' da ritenere valida l'adunanza che si tenga	
	senza le formalità predette purchè siano presenti tutti e	
	cinque i consiglieri. Le modalità delle votazioni saranno	
	stabilite dallo stesso Consiglio; si dovrà procedere a scru-	
	tinio segreto quando ne sia fatta richiesta dalla maggioran-	
	za dei consiglieri.	
	A parità di voti nelle votazioni palesi prevale il voto del	

	Presidente.	
	Di tutte le deliberazioni adottate viene redatto regolare	
	verbale da trascriversi nell'apposito registro.	
	Il consigliere che senza giustificato motivo non partecipa a	
	più di tre sedute consecutive è considerato decaduto.	
	Il consiglio di amministrazione è investito dei più ampi po-	
	teri per la gestione della società.	
	Provvede, pertanto, in conformità delle leggi e dello statu-	
	to alla amministrazione della Cooperativa compiendo tutti	
	gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione che	
	non siano espressamente riservati dalla legge e dallo statu-	
	to all'assemblea.	
	Può perciò anche deliberare l'adesione della Cooperativa a	
	consorzi di cooperative o ad organismi federativi e consor-	
	tili, la cui azione possa tornare utile alla cooperativa	
	stessa ed ai soci, nonchè concedere, postergare o cancellare	
	ipoteche e compromettere in arbitri, anche amichevoli compo-	
	sitori, controversie riguardanti la Società.	
	La firma e la rappresentanza sociale, negoziale e legale,	
	spettano al Presidente del Consiglio di Amministrazione, il	
	quale, perciò, può compiere tutti gli atti che rientrano	
	nell'oggetto sociale.	
	Può perciò con la sola firma rilasciare anche liberatorie	
	quietanze ad Enti pubblici. Può pure rilasciare procure an-	
	che per ricorsi e controricorsi alla Suprema Corte di cassa-	

	zione nonchè per l'assistenza e rappresentanza legale della	
	Cooperativa avanti ad altri organi giurisdizionali, ammini-	
	strativi e tributari.	
	In caso di assenza o impedimento del Presidente, tutti i po-	
	teri a lui attribuiti spettano al Vice Presidente qualora	
	sia stato nominato e, in mancanza o nell'assenza di questo,	
	a un consigliere designato dal Consiglio.	
	Il Presidente o chi lo sostituisce potrà delegare la firma	
	sociale ad altro consigliere oppure ad estranei al Consiglio	
	con l'osservanza delle norme legislative vigenti al riguardo.	
	Il Consiglio di amministrazione al suo interno può nominare	
	un amministratore delegato il quale, una volta in carica,	
	definisce, sentito il Consiglio di Amministrazione, l'orga-	
	nizzazione della cooperativa, sia in termini di strutture	
	che di incarichi, propone al Consiglio di Amministrazione le	
	assunzioni del personale per la necessaria approvazione,	
	stipula contratti di collaborazione, affitto, fornitura,	
	commerciali, ecc. nell'ambito delle deleghe ottenute, elabo-	
	ra lo schema di bilancio consuntivo da sottoporre al Consi-	
	glio di Amministrazione, è responsabile degli obbiettivi di	
	budget ove esistente, assegna gli obiettivi specifici alle	
	aree di attività in relazione alle previsioni di budget ove	
	esistente, controlla e valuta l'andamento delle aree di at-	
	tività, cura i rapporti operativi con gli enti amministrati-	
	vi e le istituzioni locali, cura i rapporti operativi con i	

	vari organismi ed enti in ambito nazionale ed internazionale.	
	TITOLO VII	
	ORGANO DI CONTROLLO	
	ART. 28 = COLLEGIO SINDACALE	
	Il collegio sindacale, se istituito, si compone di tre mem-	
	bri effettivi, tra i quali il presidente, e di due membri	
	supplenti, muniti dei requisiti di legge. Essi durano in ca-	
	rica per tre esercizi.	
	Il compenso del collegio sindacale, salvo che non sia diver-	
	samente disposto dall'assemblea all'atto della nomina, e'	
	determinato sulla base delle tariffe professionali.	
	Il funzionamento del collegio sindacale, i suoi compiti e i	
	suoi doveri sono disciplinati dagli artt. 2403 e seguenti,	
	c.c.	
	ART. 29 = NOMINA DELL'ORGANO DI CONTROLLO	
	Il collegio sindacale è nominato dai soci quando essi lo ri-	
	tengono opportuno o, comunque, quando è obbligatorio per	
	legge.	
	TITOLO VIII	
	REGOLAMENTO INTERNO	
	ART. 30 = REGOLAMENTI INTERNI	
	Per meglio disciplinare il funzionamento interno, e soprat-	
	tutto disciplinare i rapporti tra la Cooperativa ed i soci,	
	determinando criteri e regole inerenti lo svolgimento del-	
	l'attività mutualistica - per quanto attiene tra l'altro la	

	tipologia dei rapporti di lavoro, l'organizzazione del lavoro,	
	le modalità di svolgimento delle prestazioni di lavoro	
	ed il trattamento economico dei soci lavoratori - l'Organo	
	amministrativo potrà elaborare appositi regolamenti sottopo-	
	nendoli successivamente all'approvazione dell'assemblea dei	
	soci con le maggioranze previste per le modifiche statuta-	
	rie. Negli stessi regolamenti potranno essere stabiliti	
	l'ordinamento e le mansioni dei Comitati tecnici se verranno	
	costituiti.	
	TITOLO IX	
	SCIoglimento E LIQUIDAZIONE	
	ART. 31 = SCIoglimento E LIQUIDAZIONE	
	La società si scioglie nei casi previsti dalla legge.	
	In caso di scioglimento, l'assemblea delibera con la maggio-	
	ranza prevista per la modifica dell'atto costitutivo la no-	
	mina di uno o più liquidatori, determinandone i poteri ed il	
	compenso.	
	ART. 32 = DEVOLUZIONE DEL PATRIMONIO SOCIALE	
	In caso di scioglimento della società cooperativa l'intero	
	patrimonio sociale - dedotto solo il capitale sociale versa-	
	to e, nei limiti fissati dal presente statuto, i dividendi	
	eventualmente maturati - deve essere devoluto ai fondi mu-	
	tualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazio-	
	ne.	
	TITOLO X	

	CLAUSOLA ARBITRALE	
	ART. 33 = CLAUSOLA ARBITRALE	
	Ai sensi dell'art.34 del D.Lg. 17 gennaio 2003 n.5 qualsiasi	
	controversia dovesse insorgere tra i soci, i soci e la so-	
	cietà cooperativa, uno o più amministratori o i sindaci o i	
	liquidatori e la società cooperativa, che avesse ad oggetto	
	diritti disponibili relativi al rapporto sociale, escluse le	
	controversie per le quali è obbligatorio l'intervento del	
	Pubblico Ministero, sarà devoluta ad un collegio composto di	
	tre arbitri nominati dal Presidente del Tribunale del luogo	
	dove la società ha la sede legale.	
	Il collegio arbitrale decide ritualmente e secondo diritto.	
	TITOLO XI	
	RINVIO	
	ART. 34 = RINVIO	
	Per quanto non previsto espressamente nel presente statuto	
	si rinvia alle disposizioni legislative vigenti.	
	Le parti contraenti autorizzano il Notaio rogante al tratta-	
	mento dei dati personali contenuti nel presente contratto e	
	nella sua documentazione preparatoria, sia per il compimento	
	degli adempimenti dovuti in esecuzione del contratto stesso	
	che per esigenze organizzative del suo ufficio.	
	Richiesto io Notaio ho ricevuto il presente atto da me re-	
	dato e letto ai Comparenti che, a mia interpellanza, di-	
	chiaratolo conforme alla loro volontà lo approvano e sotto-	

37 di 37